



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

Sez. II^a lavoro

Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza in data 27/03/24 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 38743/22 RG promossa da:

ARSINI FRANCA- BARCA TEODORO ALESSANDRO - BERARDI ROBERTO - CASOPPERO ANNA MARIA - CATTANEO ANDREA - CAVALLUCCI ROBERTO - DE CIECHI NICOLETTA - DI CINO ANTONELLA - DI GIROLAMO GIUSEPPINA CRISTINA - FORNI ALBERTO - GIACONI BRUNO - GOBBO ANTONIO - GREGNANIN VALENTINA - GROPPI GARLANDINI CHIARA MARIA - LO PICCOLO ILARIA - MATE' ALBERTO - MIRAGLIA VITA CATERINA - OGGIANU MARIA CRISTINA - RIPAMONTI ALESSANDRO CESARE - SCELFO FABRIZIO - SERRA SIMONA - SPADA DAVIDE ANTONIO GIOVANNI - TARQUINII VITTORIO -TRAVAINI LUISA rappresentati e difesi dall' avv. dall'avv. F. Rusconi – F. Rusconi - M. Rusconi – E. Bajeux in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. F. Rusconi;

RICORRENTI

Contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO s.p.a.

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M. Marazza – R. Pessi – F. Giammaria in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;

RESISTENTE

ACCENTURE SERVICES AND TECHNOLOGY s.p.a.

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. F. Giammaria – S. De Santis in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;

INTERVENIENTE

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: dichiara l'estinzione del giudizio promosso dai ricorrenti Cavallucci, Matè, Travaini, Spada, Lo Piccolo, Groppi Garlandini, Barca, Berardi, De Ciechi, Gregnanin, Miraglia, Di Cino, Giacconi, Scelfo e compensa le spese di lite tra le parti;

dichiara l'illegittimità della cessione del ramo di azienda impugnata e della cessione del rapporto di lavoro degli ulteriori ricorrenti indicati in epigrafe e dispone il ripristino del rapporto di lavoro di tali ricorrenti con la società convenuta BNL s.p.a. cedente a decorrere dall'1/06/22;

condanna le società convenute ed interveniente, in solido, al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 12.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.

Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Roma, 27/03/24

IL GIUDICE
Luca Redavid

